Prog. n. 034/21/UG/FF

Venezia, 20 maggio 2021

**Oggetto: Determina di affidamento prestazioni di servizio di TEST RAPIDI presso le farmacie comunali gestite da AMES Spa**

**Premesso che**:

* AMES SpA è Società totalmente partecipata dal Comune di Venezia che gestisce 14 farmacie distribuite su tutto il territorio del Comune di Venezia, più una farmacia nel Comune di Salzano;
* La Regione Veneto, nell’ottica di rafforzare sempre più l’intercettazione veloce di nuovi casi di COVID-19 ha deciso di avvalersi della collaborazione delle farmacie pubbliche e private convenzionate che, in considerazione della normativa statale vigente in materia di farmacia dei servizi e della capillare presenza sul territorio, costituiscono punti di riferimento fondamentali per i cittadini in termini di dispensazione di farmaci, servizi sanitari, consigli, indicazioni e suggerimenti;
* Le farmacie hanno dato disponibilità di effettuare screening diagnostici per fronteggiare la preoccupante curva epidemica dei casi di COVID-19 che impone di adottare misure ulteriori, rispetto a quelle già messe in atto, per contrastare la diffusione del virus;
* La Regione ha adottato un protocollo di intesa per l’effettuazione, su base volontaria, di test antigenico rapido per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-19 da parte dei cittadini presso le farmacie;
* Tale iniziativa ha integrato il Piano Regionale di Emergenza COVID-19 inserendo le farmacie che su base volontaria intendono effettuare e processare tamponi antigenici rapidi tra i punti di accesso territoriali per la somministrazione di tali test;

**Dato atto che:**

* AMES SpA, ritenendo tale iniziativa di interesse sanitario primario, ha da subito manifestato la propria disponibilità ad effettuare gli screening diagnostici alla cittadinanza;
* L’Amministrazione Comunale ha prontamente avallato tale iniziativa;
* AMES SPA ha pertanto partecipato all’iniziativa comunicando la propria adesione alla Azienda ULSS di riferimento;

**Visto** il protocollo di intesa per l’esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza COVID-19;

**Atteso che** A.M.E.S. S.p.A. ha necessità di ricorrere a personale sanitario debitamente formato, per l’effettuazione e processazione del test rapido nonché di procedere all’approvvigionamento dei tamponi presso le case produttrici che corrispondano alle norme e alle caratteristiche previste dal rapporto ISS COVID 19 n. 28/20 – Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19.Parte 1: normativa e tipologie. Versione del 18 maggio 2020 e comunque aventi le caratteristiche indicate dall’allegato A al DGR N. 1864 del 29 dicembre 2020;

**Considerato che** ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

* Il fine del contratto è quello di provvedere all’affidamento di un servizio che consenta ai cittadini che ne facciano richiesta di effettuare screening diagnostici per fronteggiare l’attuale curva epidemica in aderenza al Protocollo di intesa della Regione Veneto che integra il Piano regionale di sanità pubblica “Emergenza COVID-19”;
* Oggetto del contratto è il servizio infermieristico per l’esecuzione di test antigenici rapidi da parte di professionisti in possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti, iscrizione all’albo FNOPI, attestato corso BLSD ed adeguate competenze nell’esecuzione di test antigenici rapidi;
* La durata del contratto è correlata alla durata del Piano di Sanità Pubblica della Regione Veneto e comunque fino a concorrenza di un importo contrattuale pari ad € 70.000,00;

**Contattata** per le vie brevi la società MIPMEDICAL S.R.L. con sede a Treviso (TV) via Ghiranda 2/C, CF 05123210261 che si è resa disponibile ad effettuare tale servizio ad un costo onnicomprensivo di € 15,00 per ciascun tampone effettuato;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:**

* L’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
* Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in particolare:
* L’art. 30, comma 1, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
* L’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
* L’art. 36 sui contratti sotto soglia così come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge 120 del 2021per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021;
* L’art. 80 sui motivi di esclusione;
* L’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

**Visti:**

* l’articolo 37 del Codice Appalti a mente del quale “*le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici*, *previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;*
* L’art. 1, comma 498, L. 208/2015 cd. legge di stabilità 2016 che estende l’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali;

**Atteso che:**

* avere la facoltà di aderire alle Convenzioni comporta, in ogni caso, il dovere di prenderle in considerazione per valutare se aderire o meno (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 5 novembre 2009 n. 1920 2);
* dalla verifica effettuata sulle convenzioni attive non sussiste alcuna convenzione Consip con oggetto comparabile;

**Presa visione** dell’offerta acquisita di MIPMEDICAL e ritenuta la stessa congrua;

**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

1. Di approvare l’accordo di prestazione di servizio in relazione alla esecuzione dei test rapidi presso gli spazi delle farmacie AMES SpA;
2. Di affidare il servizio in oggetto a MIPMEDICAL S.R.L. con sede a Treviso (TV) via Ghiranda 2/C, CF 05123210261 ad un costo onnicomprensivo di € 15,00 (quindici/00) per ciascun tampone eseguito e processato;
3. Di dare atto che il fine del contratto è quello di effettuare screening diagnostici per monitorare la curva epidemica da COVID-19;
4. Di dare atto che oggetto del contratto è l’affidamento del servizio infermieristico per l’esecuzione di test antigenici rapidi da parte di professionisti in possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche o equipollenti, iscrizione all’albo FNOPI, attestato corso BLSD ed adeguate competenze nell’esecuzione di test antigenici rapidi;
5. Di dare atto che le modalità di erogazione del servizio, che rappresentano un segmento operativo dell’intero processo di effettuazione dei test rapidi di cui AMES ha la piena titolarità, sono quelle individuate nel protocollo Regionale e che saranno indicate puntualmente indicate nel contratto;
6. Di stabilire che il valore contrattuale è pari ad € 70.000,00
7. Di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura è **8763436828**
8. Di trasmettere la presente determinazione ai competenti servizi per i successivi incombenti.

Il RUP

Responsabile Attività Operative,

Affari Generali e Gare

Dott.ssa Silvia Spignesi